



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 01/03/2024

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: ACCORDO TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MARITTIMO DAL PORTO DI MARINA DI CAMPO ALL'ISOLA DI PIANOSA - DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA

L'anno duemilaventiquattro addì uno del mese di marzo alle ore 13:50 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente (Skype)
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Assente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze della Giunta Comunale;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- Il Decreto del Sindaco N. 2 dell'1.02.2024 di individuazione del sostituto del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Antonella Rossi
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 14.06.2023, con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa è stato incaricato di dare avvio a specifica procedura per l'individuazione di un soggetto esterno all'Amministrazione cui affidare in concessione il servizio di trasporto marittimo per l'isola di Pianosa per il periodo di cinque anni;
- la Determinazione del Responsabile n. 130 del 29.06.2023 avente ad oggetto "Concessione servizio trasporto marittimo isola di Pianosa anni 2023/2028 - Determina a contrattare e affidamento incarico a SMART procurement srl per supporto giuridico amministrativo in attuazione dell'accordo quadro Det. Area Tecnica LLPP e Ambiente n. 53/2023" con la quale:
 - era stata attivata la procedura di gara per l'individuazione di idoneo soggetto esterno a cui concedere il servizio di trasporto marittimo di collegamento con l'Isola di Pianosa per il periodo di 5 anni ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 pubblicando apposito bando pubblico finalizzato a raccogliere le offerte degli operatori economici interessati e utilizzando la piattaforma telematica START di Regione Toscana;
 - è stato incaricato SMART PROCUREMENT SRLS con sede legale a via Sandro Botticelli, 27 - 57128 LIVORNO (LI), P.IVA 01954950497, per la fornitura del necessario supporto giuridico amministrativo nella gestione della gara de quo, dando inoltre atto che il prezzo richiesto per il servizio verrà posto a totale carico del concessionario affidatario;
- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023, d'ora in poi "nuovo Codice", entrato in vigore il 1° aprile 2023 che:
 - o ha acquisito efficacia a far data dal 1° luglio 2023;
 - o prevede che per le procedure di affidamento di servizi in concessione di importo stimato superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell'art. 62, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 e che per tali procedure, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;
 - o in continuità con quanto previsto dal precedente Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, d'ora in poi "vecchio Codice" e dalla normativa di riferimento, le procedure di gara per appalti/concessioni di valore stimato su-

periore a 500 mila Euro devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Atteso che la procedura di gara di cui alla Determinazione n. 130/2023 risulta interessata da una serie di anomalie riconducibili alla particolarità della tempistica di esecuzione delle attività amministrative ad essa riferite ricadente a cavallo dell'entrata in efficacia del nuovo Codice e della parziale abrogazione del vecchio Codice, come di seguito elencate:

- tutte le attività obbligatorie di pubblicazione della procedura di gara in oggetto sono state eseguite antecedentemente al 1° luglio 2023 e quindi in regime di vecchio Codice ancora interamente in vigore, ad esclusione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che è potuta intervenire soltanto in data 3 luglio 2023, ossia con il nuovo Codice appena divenuto efficace;
- ANAC ha provveduto in autonomia alla cancellazione del CIG 99285903A9 precedentemente acquisito;
- il Comune di Campo nell'Elba ai sensi del nuovo codice degli appalti non risulta Stazione appaltante qualificata di livello SF2 riferito alle procedure di importo fino a 5.000.000,00 di Euro, oltre la deroga temporanea prevista all'art. 5 dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, in quanto non garantisce la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

Ravvisata la necessità di gestire la complessa procedura di appalto della concessione pluriennale in regime di "Nuovo Codice";

Premesso che l'art. 15 della L. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività in collaborazioni di interesse comune;

Visto l'articolo 62, comma 1, del d. lgs. 36/2023, per cui le Stazioni appaltanti non possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50 del d. lgs. 36/2023;

Visto, altresì, l'articolo 62 comma 2 del d. lgs. 36/2023 <<Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate>>;

Considerato che il Comune di Campo nell'Elba deve esperire una procedura di gara per l'affidamento della Concessione del servizio pubblico di trasporto passeggeri Marina di Campo – Isola di Pianosa,

Visto l'art. 5, comma 5, dell'Allegato al Codice II.4: <<. Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.>>;

Evidenziato, come già citato, che il Comune di Campo nell'Elba non è in possesso di idonea qualificazione per lo svolgimento della procedura in parola;

Evidenziato altresì che, ai sensi degli artt. 62-63 del d. lgs. 36/2023, le Amministrazioni non qualificate per lo svolgimento di una procedura devono rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata;

Vista la richiesta di disponibilità da parte del Comune di Campo nell'Elba verso l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano a svolgere, ai sensi degli artt. 62-63, la procedura di affidamento del servizio pubblico di trasporto passeggeri Marina di Campo – Isola di Pianosa;

Considerato che l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano possiede idonea qualificazione per lo svolgimento della procedura *de qua*;

Dato atto che la concessione del servizio di trasporto marittimo tra Campo nell'Elba e Pianosa opera nel territorio del PNAT il quale ha anche un proprio interesse al regolare, efficace e tempestivo avvio del servizio a completa cura, per la parte esecutiva, del Comune di Campo nell'Elba;

Vista la necessità per entrambe le Amministrazioni di addivenire tempestivamente ad un accordo per interessi comuni e relativi al servizio di collegamento marittimo tra il territorio del Comune di Campo nell'Elba e l'isola di Pianosa, e le esigenze quotidiane di raggiungere via mare l'isola in funzione della gestione dei servizi turistici, di ristorazione e di pernottamento svolti stagionalmente da entrambe le Amministrazioni;

Rilevata la necessità ed urgenza nel provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000, in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese,

DELIBERA

per quanto in narrativa espresso,

- 1 di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere tutti i necessari e conseguenti atti volti all'annullamento della precedente procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse giusta determina n. 130 del 29.06.2023;
- 2
- 3 di dare atto che l'importo del valore stimato della concessione è pari in Euro 4.250.000,00 salvo ulteriore precisazione una volta acquisito il Piano Economico e Finanziario;
- 4 di approvare lo schema dello stipulando accordo tra l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Comune di Campo nell'Elba per lo svolgimento delle procedure di affidamento in concessione del servizio di trasporto marittimo dal porto

di Marina di Campo all'Isola di Pianosa – Delega alla Stazione Appaltante qualificata che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5 di nominare la Dr. Antonella Rossi RUP Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2;

6

7 di autorizzare sin da ora il Responsabile del Servizio per la sottoscrizione dello stipulando accordo;

di dare atto che il compenso che verrà erogato a favore dell'Ente Parco pari ad Euro 3.000,00 troverà copertura al capitolo n. 101020308000 "gestione uffici - altre prestazioni" dell'annualità 2024 del bilancio 2023-2024-2025 in esercizio provvisorio;

8 di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/00, con separata ed unanime votazione favorevole, in considerazione della necessità di garantire la regolare funzionalità dei servizi e delle attività oggetto dell'accordo.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 10 del 01.03.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA